



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE ISTRUZIONE – AA EE.

CONVENZIONE

In attuazione della determina dirigenziale n. 98 del 10.02.2010

**PER L’AFFIDAMENTO TEMPORANEO IN VIA SPERIMENTALE
DELL’ATTIVITA’ DI CUSTODIA E DI GESTIONE DELLO STADIO
COMUNALE IN LOCALITA’ TORRE**

L'anno duemiladieci, il giorno quindici del mese di Febbraio, nella Residenza Municipale

TRA

1) La Sig.ra Michelina Piscitelli, domiciliata, per la carica ricoperta, in Santa Maria a Vico (CE) - P.zza Roma, presso la sede municipale, la quale interviene nella presente convenzione in qualità di Responsabile del Settore n. 2 "Istruzione- Attività Economiche" al quale afferisce il Servizio Sport e in attuazione della Deliberazione del Commissario Straordinario n.117 del 16.11.2009 e della Determinazione Dirigenziale n. 98 del 10.02.2010, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente rappresentato C.F.80004570612;

E

2) La Sig.ra De Lucia Carmelina nata a San Felice a Cancelli (CE) il 07.09.1968 ed ivi residente alla Via San Francesco D'Assisi n.5, in qualità di Presidente dell'Associazione Polisportiva "Gennaro Ruotolo" con sede in Santa Maria a Vico (CE) alla Via San Marco n.154 e di seguito definita Associazione, la quale dichiara di agire nella presente convenzione in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione stessa – C.F. 02470000619;

PREMESSO

- Che l'Associazione ha, tra le proprie finalità quella dello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, e che a tal fine è dotata di capacità operativa adeguata;
- Che l'Associazione ha per scopo l'esercizio di attività sportive e ricreative, la formazione, la preparazione, la gestione, la promozione e lo svolgimento delle attività sportive in genere ed in particolare il calcio;
- Che con determinazione dirigenziale n. 98 del 10.02.2010 è stata affidata, in via sperimentale, all'Associazione Polisportiva "Gennaro Ruotolo" la gestione e la custodia dello stadio comunale sito in Santa Maria a Vico, località Torre, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione e fino al 30 giugno 2010, alle condizioni previste nel presente atto.
- Che con deliberazione n.24 in data 8.02.2010 sono state determinate le tariffe per l'utilizzo dell'impianto in oggetto che saranno introitate dal Comune;

Ciò premesso, fra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 – Oggetto

- 1) Forma oggetto della convenzione la gestione e la custodia, in via sperimentale, dello Stadio Comunale di Santa Maria a Vico – località Torre;
- 2) L'Associazione deve gestire gli impianti allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d'uso delle strutture e della attrezzature;
- 3) I beni oggetto della convenzione appartengono al patrimonio comunale indisponibile, e restano assoggettati al regime per esso previsto dal codice civile.

ART.2 – Durata

- 1) La presente convenzione avrà durata dalla data della sua sottoscrizione e fino al 30 giugno 2010;
- 2) In ogni caso, la durata della presente convenzione cesserà alla suddetta scadenza e senza bisogno di disdetta di parte.

Art.3 - Attività

L'Associazione come sopra rappresentata si impegna ed obbliga con la sottoscrizione del presente atto :

a) Sostenere le spese di custodia, gestione e manutenzione ordinaria del campo ed accessori (spogliatoi, docce, servizi igienici ecc.) con impegno alla riconsegna degli stessi alla scadenza nello stato iniziale di consistenza ed efficienza, restando a carico dell'Amministrazione Comunale gli interventi di manutenzione straordinaria, previa verifica da parte del Comune sulla loro indifferibilità;

b) Sostenere tutte le spese di esercizio dell'impianto ed in particolare le spese relative ai servizi per i consumi di gas, energia elettrica e consumo idrico risultanti dalle fatturazioni che perverranno all'Ente durante il periodo della gestione. I consumi saranno rilevati con apposita lettura iniziale effettuata in contraddittorio tra le parti all'inizio della gestione di cui al presente atto.

c) Al momento della consegna viene redatto lo stato di consistenza e conservazione degli impianti compresa la lettura iniziale dei contatori di acqua, luce e gas che restano intestati al Comune; lo stesso avviene al momento della restituzione, con apposito verbale redatto in contraddittorio tra il Settore cui afferisce il Servizio Sport avvalendosi dell'ausilio del Servizio Manutenzione ed il legale Rappresentante de' l'Associazione;

d) Assunzione della responsabilità per eventuali danni a persone ed alla struttura compresi gli atti vandalici tanto se imputabile alla Associazione, quanto se prodotto da terzi, derivante dall'obbligo della vigilanza e della custodia dell'impianto. L'Associazione si assume l'onere pieno ed incondizionato di ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa verso chiunque, anche verso gli stessi spettatori durante le manifestazioni sportive da garantire con polizza assicurativa per danni da responsabilità civile e polizza infortuni con i seguenti massimali:

- Responsabilità civile verso terzi € 2.000.000,00 per sinistro con limite di € 1.000.000,00 per danni a persone ed € 500.000,00 per danni a cose.

A garanzia di quanto previsto dal precedente art. 3 lett. d) che si intende di seguito riportato, l'Associazione ha costituito in data 15.02.2010 una polizza assicurativa per i rischi di Responsabilità Civile verso terzi contraddistinta con il n 713702032 con la Compagnia Assicurativa Allianz Lloyd Adriatico Agenzia Consulenze Fin Ass S.A.S. Benevento.

Il Comune non sarà in alcun caso responsabile verso l'Associazione e verso terzi.

e) L'Associazione assume espressamente la responsabilità della custodia e sorveglianza dell'impianto in ordine alla perfetta chiusura delle vie di accesso per danni procurati da estranei nei periodi di chiusura degli impianti.

f) L'Associazione è unico responsabile del patrimonio, delle attrezzature e degli arredi presi in consegna e risponde di eventuali danni nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

g)A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti,in particolare, dal pagamento delle spese relative ai servizi per i consumi di gas, energia elettrica e consumo idrico risultanti dalle fatturazioni che perverranno all'Ente durante il periodo della gestione sperimentale,l'Associazione ha costituito un deposito cauzionale bancario dedicato di euro 2.500,00 presso Banca Monte dei Paschi di Siena - Agenzia di Santa Maria a Vico la cui estinzione e/o restituzione avverrà al termine della gestione dopo che sono stati regolarizzati i rapporti tra il Comune e l'Associazione e siano stati verificati che non esistono pendenze da imputare all'Associazione.

h)L'Associazione deve assicurare la perfetta e costante efficienza degli impianti e delle attrezzature del campo sportivo, avvalendosi di persone in possesso di tutti i requisiti necessari per il corretto esercizio.

i)Eventuali danni a persone e a cose che si verificassero durante il servizio di gestione e custodia sono a carico dell'Associazione.

l)Il Comune, nella sua qualità di proprietario del complesso sportivo, potrà effettuare, in presenza di un rappresentante designato dall'Associazione, controlli periodici di verifica dello stato degli impianti ed eventualmente prescrivere l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria che si ritengono necessarie. Sono a carico del Comune esclusivamente gli interventi di manutenzione straordinaria. Non sono intese straordinarie, le manutenzioni derivanti da mancata o imperfetta opera di manutenzione ordinaria o improprio uso della struttura.

m)Qualora l'Associazione ravvedesse la necessità di eseguire opere di miglioramento e/o potenziamento degli impianti, dovrà informare il Comune, il quale esaminerà l'opportunità di eseguire l'opera ed indicherà le linee generali per l'esecuzione. Resta inteso che tutte le opere eseguite rimarranno di proprietà del Comune. Se l'Associazione acquista a proprie spese delle attrezzature, queste rimarranno di sua proprietà.

n)Qualora le parti non assolvano i propri impegni e gli obblighi che derivano dalla presente convenzione e non osservassero le prescrizioni stabilite per la manutenzione, l'uso degli impianti, etc. possono chiedere la risoluzione del contratto. Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti è competente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

o)Gli orari di uso esclusivo dell'impianto da parte dell'Associazione saranno definiti previo accordo con il Comune, con separato atto.

p)L'Associazione si impegna espressamente ad assicurare:

- l'uso gratuito degli impianti sportivi da parte delle scuole dell'obbligo di Santa Maria a Vico in orari da stabilire d'intesa tra il Settore comunale cui afferisce il Servizio Sport e l'Associazione. previa comunicazione con congruo anticipo della data di utilizzo da parte dell'Istituto.

- l'utilizzo agevolato da parte delle associazioni sportive con sede legale in Santa Maria a Vico senza fini di lucro con pagamento di una tariffa stabilita dal Comune e dallo stesso introitata da versare anticipatamente ed esclusivamente sul ccp. n. 11577822 intestato al Servizio di Tesoreria del Comune di Santa Maria a Vico con indicazione della causale.

- possibilità di utilizzo da parte di altre associazioni e società sportive non locali in base alla disponibilità dell'impianto ,previo pagamento di una tariffa stabilita dal Comune e dallo stesso introitata da versare anticipatamente ed esclusivamente sul ccp. n. 11577822 intestato al Servizio di Tesoreria del Comune di Santa Maria a Vico con indicazione della causale.

- l'utilizzo dell'impianto previo pagamento delle tariffe stabilite dal Comune è subordinato alla accertata disponibilità dello stesso da concordare previamente presso apposito ufficio allestito e gestito dall'Associazione all'interno dell'impianto.

Il Comune di Santa Maria a Vico assume impegno a partecipare ,entro il limite degli introiti ricavati per l' utilizzo dell'impianto,previo pagamento delle tariffe stabilite dall'Ente,alle spese di gestione e di consumo documentate ed effettivamente versate dall'Associazione al Comune per il pagamento delle utenze delle forniture per acqua ,luce e gas pervenute durante il periodo della gestione.

Art.4 - Cessione

E' vietata la cessione delle attività oggetto della presente convenzione, a pena della sua nullità.

Art.5- Clausola risolutiva espressa

Il mancato versamento,entro i termini comunicati dall'Ente, della somma per il pagamento delle spese relative ai servizi per i consumi di gas, energia elettrica e consumo idrico risultanti dalle fatturazioni che perverranno all'Ente durante il periodo della gestione sperimentale,costituisce causa di risoluzione espressa del contratto con incameramento per la quota insoluta del predetto deposito cauzionale,previa diffida da parte del Comune con assegnazione di un termine a provvedere di giorni cinque che costituisce avvio del procedimento.

Art.6 – Oneri fiscali e spese di registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n.131 tariffa parte II, art.4. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art.7 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le norme vigenti nelle materie che ne costituiscono l'oggetto.

IL GESTORE _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE_____